

Protocollo come da segnatura

Decreto n. 2240

## IL PRESIDENTE

**VISTA** la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie di Belle Arti e delle Istituzioni AFAM;

**VISTO** il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, recante “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica”;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2003 n.135 Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

**VISTO** lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Bologna adottato con decreto MUR n. 49 del 19 marzo 2004 (Prot. 1651/2004);

**VISTO** il Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Bologna approvato con Decreto Direttoriale n. 1872 in data 24/06/2024 (Prot. 8821/2026);

**RICHIAMATA** la vigente normativa in materia e in particolare il Codice Civile, la legge 20 maggio 1970, n. 300 recante Statuto dei Lavoratori ed il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Comparto Istruzione e Ricerca – AFAM triennio 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024;

**VISTO** il “Regolamento Studente-Lavoratore dell'Accademia di Belle Arti”, adottato con Decreto Presidenziale n. 1679 Prot. 4542 del 16/06/2023 che, per effetto dell'emanazione del presente provvedimento, si intende superato;

**PRESO ATTO** dell'attività istruttoria di aggiornamento e armonizzazione del testo del Regolamento da parte degli uffici amministrativi competenti;

**SENTITA** la Consulta degli studenti dell'Istituzione;

**RICHIAMATE** integralmente la delibera n. 7 del Consiglio Accademico del 22/01/2026 e la delibera n. 25 del Consiglio di Amministrazione del 19/03/2026, che hanno approvato la versione aggiornata e definitiva del “Regolamento Studente-Lavoratore” dell'Istituzione;

## ADOTTA

Il “Regolamento Studente-Lavoratore dell'Accademia di Belle Arti” nella sua versione definitiva, che, riportato nel presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, e sostituisce il precedente approvato con Decreto Presidenziale n. 1679 Prot. 4542 del 16/06/2023, che per l'effetto si intende abrogato.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di Bologna e nella apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni.

**Il Presidente**  
(Prof. Sergio Brancato)

## REGOLAMENTO STUDENTE-LAVORATORE dell'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BOLOGNA

### Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Al fine di garantire il diritto allo studio delle studentesse e degli studenti lavoratori iscritti presso l'Accademia di Belle Arti di Bologna fino al completamento del percorso di studi accademico nel rispetto delle loro specifiche esigenze, il presente regolamento individua e definisce, compatibilmente con la normativa vigente, strumenti dispensativi e/o compensativi e buone pratiche atte a garantire condizioni favorevoli a tale scopo.

### Articolo 2 – Status studente lavoratore

1. Si definisce studente lavoratore la studentessa o lo studente che svolge un'attività continuativa di lavoro autonomo o dipendente, anche a tempo determinato, comprovata da idonea documentazione.
2. Ai fini del riconoscimento dello status, la documentazione può consistere in:
  - a. copia del contratto di lavoro;
  - b. iscrizione alla C.C.I.A.A. o al registro IVA per i liberi professionisti;
  - c. attestazione rilasciata dall'ente competente per lo svolgimento del servizio civile.
3. La documentazione deve essere consegnata alla Segreteria didattica e protocollata ufficialmente, in formato digitale, secondo le procedure interne dell'Istituzione.
4. L'attività di tirocinio professionale prevista per l'abilitazione alle professioni, gli stage curriculari ed extracurriculari, nonché altre forme di attività per le quali sia previsto esclusivamente un rimborso spese, non sono considerate attività lavorativa ai fini del riconoscimento dello status di studente lavoratore.
5. Tali attività rientrano tra le esperienze formative e non danno diritto ai benefici previsti dal presente regolamento, salvo diverse disposizioni adottate dall'Istituzione per specifiche categorie di studenti.

### Articolo 3 – Durata

1. Lo status di studente lavoratore ha durata limitata al periodo del contratto di lavoro presentato o al permanere della condizione di lavoratore autonomo.
2. Lo status può essere rinnovato o prolungato qualora lo studente dimostri, mediante nuova documentazione, il perdurare della condizione lavorativa, previa verifica da parte della Segreteria didattica, come previsto dall'art. 2 del presente regolamento.
3. Nel caso in cui lo status coincida con il periodo di svolgimento di lezioni, esami o altri impegni accademici, i benefici previsti dal presente regolamento possono essere riconosciuti anche per contratti di breve durata, purché adeguatamente documentati e coincidenti con gli impegni accademici e di durata non inferiore a 4 mesi;

### Articolo 4 – Certificazione status

1. Lo status di studente lavoratore è comprovato da apposita attestazione rilasciata dall'istituzione mediante documentazione digitale da esibire al fine di accedere ai benefici previsti dal presente regolamento;
2. Sarà compito dello studente comunicare lo status al corpo docente.
3. La documentazione comprovante lo status è gestita esclusivamente dalla Segreteria didattica. Lo studente lavoratore non è tenuto ad esibire, a docenti o altri uffici accademici, documentazione comprovante la propria attività lavorativa al di fuori della attestazione rilasciata dall'istituzione.

### Articolo 5 – Permessi studio

1. Al fine di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente, lo studente lavoratore ha facoltà di richiedere un giustificativo attestante la frequenza delle lezioni o il sostenimento di esami di profitto, da presentare al proprio datore di lavoro per l'ottenimento dei permessi studio.

2. I permessi studio sono regolati, nella definizione, durata e modalità, dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) e dallo Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/1970).
3. Su richiesta dello studente lavoratore, il docente rilascia una dichiarazione di frequenza o di partecipazione agli esami, utilizzando i modelli predisposti dall'Istituzione.

#### **Articolo 6 – Piano di studi**

1. Lo studente lavoratore ha diritto a concordare con il docente, tramite richiesta inviata con posta istituzionale almeno 5 giorni lavorativi prima, un orario di ricevimento che tenga conto delle esigenze di entrambi.
2. In tale sede lo studente può usufruire di strumenti compensativi e concordare con il docente un piano di richieste specifiche, finalizzato a favorire la conciliazione tra impegni lavorativi e accademici.

#### **Articolo 7 – Flessibilità**

1. Lo studente lavoratore ha diritto a concordare con i singoli docenti, tramite richiesta inviata con posta istituzionale almeno 5 giorni lavorativi prima, scadenze differenziate per la consegna degli elaborati e per le relative revisioni, ove previste, al fine di consentire il regolare sostenimento degli esami di profitto.
2. Lo studente lavoratore può accedere, previo accordo con il docente, a orari di ricevimento e/o di revisione differenziati e, se necessario, anche in modalità telematica, con eventuale flessibilità nella calendarizzazione.
3. Lo studente lavoratore può richiedere, con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, modalità organizzative che agevolino la partecipazione agli esami, purché tali modalità siano collocate all'interno delle sessioni stabilite dal Calendario Accademico.

#### **Articolo 8 – Continuità didattica**

1. L'Istituzione favorisce la continuità didattica degli studenti lavoratori, predisponendo misure organizzative atte a sopperire ai periodi di assenza dovuti a comprovati impegni lavorativi.
2. A tal fine, i docenti mettono a disposizione strumenti compensativi quali materiali didattici integrativi e un report sintetico delle lezioni erogate, da inserire negli appositi syllabi.
3. Le misure di cui al presente articolo hanno carattere organizzativo e non sostituiscono la frequenza obbligatoria prevista dai regolamenti didattici dell'Istituzione.

#### **Articolo 9 – Agevolazioni sulla frequenza**

1. Gli studenti lavoratori possono beneficiare di riduzioni o di esoneri parziali dalla frequenza. La frequenza sarà obbligatoria per il 30% per le lezioni teoriche e per il 50% per le lezioni teoriche-pratiche.

#### **Articolo 10 – Parità di trattamento**

1. Gli studenti lavoratori devono essere valutati esclusivamente sulla base della preparazione e dei risultati conseguiti, secondo i criteri didattici e di valutazione stabiliti dall'Istituzione.
2. Non è consentita alcuna forma di discriminazione rispetto agli studenti non impegnati in attività lavorative: la condizione di studente lavoratore comporta misure di supporto organizzativo, ma non incide sui criteri di merito accademico.
3. L'Accademia garantisce che le agevolazioni previste dal presente regolamento abbiano natura esclusivamente organizzativa e non alterino gli standard di qualità, imparzialità e trasparenza della valutazione.

#### **Articolo 11 – Norme transitorie**

1. Il presente regolamento deve essere approvato dal Consiglio accademico e pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia. Entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
2. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dal Consiglio Accademico, ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione ufficiale, salvo diversa disposizione espressa nella delibera.